

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

Ente Pubblico non Economico
Sede Legale in Via Beato Cardinale Dusmet s.n.
95131 – CATANIA -

Segreteria Tecnico Operativa

Area Demanio, Lavoro Portuale, Statistiche, Ufficio Gare e Contratti

Prot. n° 2555 /U/2016/Demanio

Catania li, 04/05/2016

AVVISO PUBBLICO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEMANIALI, DI CUI ALLA DISCIPLINA COORDINATA DAGLI ARTT.16 E 18 LEGGE 84/94, NELLE AREE PORTUALI DELLA NUOVA DARSENA POLIFUNZIONALE

Il Dott. Davide Romano, Dirigente Responsabile dell'Ufficio Demanio:

VISTA la legge del 07.08.1990 n.241, come emendata, integrata e modificata dalla legge del 11.02.2005 n.15, dal DL n.35/2005, dalla legge del 07.08.2015 n.124 e dalla legge del 28.12.2015 n.221;

VISTI gli artt.5 e 7 della legge n.241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Autorità Portuale di Catania e la Prefettura di Catania in data 27 febbraio 2013;

VISTA la legge del 28 gennaio 1994 n.84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare, l'art.16 della citata legge per le operazioni portuali, che attribuisce all'Autorità Portuale il potere di disciplinare e vigilare sul loro espletamento;

VISTO l'art.18 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR del 15 febbraio 1952 n.328;

VISTO il DM del 31.03.1995 n.585 quale *"Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali"* e la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05.01.1996 n.32, concernente il citato Regolamento;

VISTE le Delibere/ordinanze vigenti in ordine alla misura dei canoni per operazioni portuali e per il godimento delle concessioni demaniali, il cui scopo sia riconducibile agli artt.16 e 18 della legge 84/94;

TENUTO CONTO che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali ex art.16 della legge 84/94 deve consentire un'effettiva e massima concorrenza nell'area commerciale ed imprenditoriale del porto;

CONSIDERATA la necessità di fornire alle imprese interessate ad operare anche all'interno delle aree portuali della nuova Darsena Polifunzionale le informazioni necessarie per la presentazione

delle istanze intese all'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio d'impresa nel porto di Catania per l'anno 2016 (e seguenti);

VALUTATO che la disciplina del rilascio delle autorizzazioni ex art.16 della legge 84/94 e delle concessioni ex art.18 della stessa legge è strettamente connessa;

CONSIDERATO che le autorizzazioni/concessioni ex art.18 della legge 84/94 non rientrano nell'ambito del numero chiuso all'uopo stabilito dall'Amministrazione in ordine alle autorizzazioni di cui all'art.16 della medesima norma;

CONSIDERATO che l'art.18 della legge 84/94 prevede per la sua completa attuazione un decreto attuativo, mai emanato, e che nelle more trovano applicazione comunque le norme di salvaguardia ex art.20 comma 4 della medesima legge 84/94 nonché gli artt.36 e segg. del Codice della Navigazione;

VALUTATO in particolare necessario, al fine di assicurare agli imprenditori qualificati che propongano istanza, un'opportuna garanzia di continuità nella gestione delle aree portuali, attraverso una durata maggiore delle concessioni, ove ne ricorrono i presupposti. Quanto precede anche al fine di programmare con adeguata certezza e capacità di ammortamento gli ordinari investimenti, atti a garantire una migliore e più efficiente operatività delle imprese, come richiesto dal programma di investimenti;

RITENUTO peraltro che una variazione in aumento della durata concessoria, nelle more della emanazione del regolamento attuativo dell'art.18 della legge 84/94 ed alla luce della sensibile novità legislativa derivante dalla abrogazione del c.d. diritto di insistenza, appare coerente con l'impianto normativo, peraltro a fronte di una procedura di evidenza pubblica, avviata ex art.18 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che la ormai ultimata Darsena polifunzionale costituisce per lo scalo etneo un'infrastruttura di grande prospettiva intermodale, che consentirà la delocalizzazione di parte del traffico cabotiero e containers in aree portuali di più ampia dimensione, con ricadute immediate nella maggiore operatività dei traffici marittimi, sia esistenti che in prospettiva, sia per i profili di una più rapida movimentazione dei mezzi, sia per l'ottimizzazione della sicurezza e della security portuale, senza trascurare l'opportunità che darà a questa Amministrazione di attivare il progressivo reinserimento del porto vecchio nella morfologia dei quartieri storici della città, nell'ottica di un nuovo *layout* che rinnovi le radici storiche della tradizione mercantile della città di Catania;

CONSIDERATO che la nuova Darsena polifunzionale, traghetti Ro-Ro e Containers, dispone di piazzali per mq.120.000 e di n.4 approdi (ed un quinto potrebbe essere realizzato mediante idonee strutture di ormeggio tipo briccole);

TENUTO CONTO che l'ipotesi di utilizzazione dei citati nuovi spazi non può essere configurata come un assetto autonomo dal quadro complessivo dell'infrastruttura portuale esistente, quanto meno limitata alla zona circoscritta dalla radice del molo Crispi fino al molo di sottofondo della nuova Darsena;

TENUTO ALTRESI' CONTO che l'Ufficio Demanio e l'Ufficio Tecnico, sulla scorta dei dati sopra riepilogati e delle analisi afferenti la proiezione dei compatti merceologici oggi maggiormente

rispondenti alle vocazioni del mercato, hanno predisposto un elaborato grafico nel quale viene rappresentato un assetto cui tendere gradualmente che prevede:

- 1) la rimodulazione dell'area di operatività mercantile dello scalo, individuata negli spazi portuali circoscritti tra la radice del molo Crispi e il molo di sottofondo della nuova Darsena. Espletate le dovute procedure, ivi inclusa la definizione dell'assetto previsto nella nuova proposta di PRP, detta area operativa sarà integrata con la rimodulazione della cinta di circuito doganale, all'uopo formalizzata con Decreto del MEF. L'ipotesi prevede la creazione di due aree, una in cui rimanga in uso il circuito doganale, la seconda, ove svolgere movimentazione di merce e passeggeri provenienti da linee di cabotaggio;
- 2) l'individuazione di lotti di aree demaniali portuali ove collocare terminal di movimentazione e sosta di trailers, autovetture e containers, da rilasciare mediante concessioni demaniali marittime pluriennali, prioritariamente senza l'uso esclusivo degli accosti;
- 3) l'Individuazione di lotti di aree demaniali portuali da destinare alla sosta e movimentazione di merce tradizionale, senza escludere l'ipotesi di correlata assegnazione mediante concessione demaniale per licenza o pluriennale, senza utilizzazione esclusiva di accosti;
- 4) l'individuazione di aree portuali da organizzare in stalli per trailers che costituiscono uno spazio vitale da riservare per eventuali nuove linee di traffico rispetto a quelle esistenti o, eventualmente, per l'ampliamento delle concessioni all'uopo rilasciate secondo le linee guida di cui al para n.2;
- 5) la eventuale creazione, nell'ambito della nuova Darsena, dei varchi secondo il *layout* standard all'uopo individuato nel Piano *Van Miert* in tema di Autostrade del Mare, che facilitino l'accesso e l'uscita dei mezzi, e la viabilità;
- 6) il posizionamento lungo il muro perimetrale della Darsena delle biglietterie e delle strutture di servizi accessori, che consentiranno un front office propedeutico all'accesso nel sedime portuale;
- 7) la creazione di strutture d'ormeggio in grado di migliorare e incrementare il numero di accosti disponibili;
- 8) la delocalizzazione delle concessioni esistenti. La localizzazione delle concessioni meramente "traslate" sarà funzione dell'individuazione dei lotti per destinazione d'uso (traffico Ro-Ro o Containers);
- 9) il rilascio di nuove concessioni e/o ampliamenti (cui potranno accedere i concessionari delocalizzati per la quota eccedente rispetto ai metri quadrati attualmente goduti in concessione che saranno meramente "traslati");

VISTO il vigente Master-Plan delle aree portuali di che trattasi, le cui correlate linee guida per l'assegnazione sono state approvate con parere favorevole del Comitato Portuale nel corso della seduta del 10 giugno 2015 (p.to 4 all'odg);

VISTA la Delibera n.30/16 adottata dal Comitato Portuale nel corso della seduta del 27.01.2016, concernente l'approvazione delle suddette Linee Guida nonché il mandato alla Segreteria Tecnico Operativa dell'Ente a dare seguito agli atti consequenziali;

TENUTO CONTO che l'investimento profuso per la realizzazione della nuova darsena polifunzionale risulta pari a €. 100 milioni di stanziamento;

CONSIDERATO pertanto che il parametro di rifusione ed ammortamento, non inferiore all'1% del citato investimento, va rapportato alla vita utile dell'opera, stimata in misura pari a 100 anni;

VISTO l'atto determinativo commissoriale rep. n°747 del 12.04.2016, in materia di determinazione canoni e modalità di applicazione, concernenti le concessioni di cui all'art. 18 della legge n°84/94, ivi inclusa l'applicazione di una scontistica premiale e incentivante del potenziamento del traffico merceologico nonché i tributi di partecipazione alle spese per servizi di interesse generale quali tasse di scopo;

VISTA la precedente stesura del Regolamento, prot. n°2059/U/2016/Dem del 08.04.2016, precedentemente sottoposto a evidenza pubblica e poi sospesa per i rilevati refusi e errori materiali;

RITENUTO opportuno quindi provvedere alla redazione del predetto Regolamento, come di seguito epurato di ogni refuso ed errore materiale, emendato e integrato;

CAPO I

Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Avviso Pubblico disciplina, relativamente al porto commerciale di Catania:

- **Capo I** – Definizioni ed ambito di applicazione;
- **Capo II** – Modalità di rilascio delle autorizzazioni ex art.16 legge 84/94, di durata non superiore ad anni 4 (quattro), per l'espletamento delle operazioni portuali, nell'ambito delle aree di sedime portuale;
- **Capo III** – Modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime ex art.18 legge 84/94, di durata non superiore a 4 anni, nell'ambito delle aree di sedime portuale;
- **Capo IV** – Modalità e procedure dei controlli;
- **Capo V** – Modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime ex art.18 legge 84/94, di durata superiore a 4 anni, nell'ambito delle aree di sedime portuale;

Articolo 2

Definizioni

- a) **Ambito portuale:** le aree portuali delimitate dal piano regolatore portuale ivi comprese quelle funzionalmente connesse all'espletamento delle operazioni portuali, alla realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare negli specchi acquei esterni alle difese foranee, purché tali specchi acquei siano interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo etneo;
- b) **Autorità:** l'Autorità Portuale di Catania istituita in virtù della legge 84/94 e s.m.i. e del DM 06.04.1994;

- c) **Autorizzazione:** autorizzazione all'espletamento di operazioni portuali, rilasciata ad un'impresa portuale, in conformità ai principi introdotti dalla legge 84/94 e dal DM 585/95;
- d) **Concessione:** concessione demaniale marittima rilasciata ad un'impresa portuale ex art.18 legge 84/94;
- e) **Impresa portuale:** la società che ha ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità Portuale ad effettuare le operazioni portuali e/o servizi accessori al ciclo nave, anche in relazione alla movimentazione di passeggeri e/o eventuali veicoli al seguito, ai sensi dell'art.16 della legge del 28.01.1994 n.84;
- f) **Linee Guida per il rilascio delle concessioni nell'ambito della nuova darsena polifunzionale (Master-Plan):** il documento, approvato dal Comitato Portuale nel corso della seduta del 10.06.2015, che illustra la ripartizione dell'ambito portuale in aree destinate a tipologie omogenee di traffico, in conformità alla destinazione d'uso della nuova Darsena polifunzionale e delle aree portuali;
- g) **Programma di attività ed operativo:** documento previsto rispettivamente dall'art.18, comma 6) lett. a) della legge 84/94 e dell'art.3, comma 1) lett. f) del DM del 31.03.1995 n.585. In caso di domanda per le sole operazioni portuali, dovrà presentarsi esclusivamente il Programma operativo;
- h) **Settori di attività:** segmenti delle operazioni/servizi portuali all'uopo autorizzate, secondo la seguente modalità:
 - 1) carico/scarico;
 - 2) movimentazione;
 - 3) deposito;
 - 4) servizi accessori di cui all'ordinanza n.04/01 del 20.12.2001;
- i) **Tipologia omogenee di traffico:** settore merceologico oggetto di operazioni portuali costituito da prodotti aventi natura omogenea e medesima destinazione commerciale e/o industriale:
 - A. Rotabili (nella definizione di rotabili rientra anche l'attività di carico/scarico contenitori pieni e vuoti da navi ro-ro);
 - B. Contenitori;
 - C. Autostrade del mare e/o passeggeri;
 - D. Merce Varie (oppure cambiare Master-Plan).

CAPITOLO II

Modalità e procedure di rilascio delle autorizzazioni per operazioni portuali ex art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.

Articolo 3

Autorizzazioni

Le operazioni portuali possono essere svolte esclusivamente dalle Imprese in regolare possesso delle autorizzazioni rilasciate da questa Autorità Portuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge n°84/94 e s.m.i.

Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio di operatori portuali ex art.16 legge 84/94, da rilasciare per l'anno 2016 nel porto di Catania, è pari a 7 (sette) autorizzazioni.

Le autorizzazioni previste dal presente Capo hanno validità massima di anni 4 (quattro), salve diverse previsioni in conformità a quanto previsto all'art.9 punto 3 lett. g) della legge 84/94 nonché di quanto disposto al Capo V del presente Regolamento.

Se le imprese, di cui all'art.16 legge 84/94, conseguissero il rilascio di una concessione demaniale per licenza, la stessa avrà la durata identica alla durata dell'autorizzazione salve diverse previsioni in conformità di quanto disposto al Capo V del presente Regolamento.

Le eventuali richieste di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling) saranno esaminate ex art.8 del DM 585/95, in conformità ai principi del presente Regolamento.

Non rientrano nel novero del numero chiuso di autorizzazioni annue quelle rilasciate per operazioni in regime di autoproduzione (self-handling) né quelle inerenti imprese portuali denominate "terminaliste", disciplinate nei successivi Capi.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le nuove domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente Capo, rese in carta legale dal rappresentante dell'impresa che intende svolgere operazioni o servizi portuali nell'ambito del porto di Catania devono essere perentoriamente prodotte entro e non oltre il giorno 1(uno) del mese di dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di richiesta.

Solo ed esclusivamente nel caso di nuove domande che contemplino il rilascio delle autorizzazioni ex art.16 della legge 84/94 contestualmente alle concessioni di cui all'art.18 della medesima legge le stesse devono pervenire a questa Autorità, rese in carta legale, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del 21.06.2016**.

Le domande pervenute fuori termine saranno dichiarate inammissibili e pertanto ogni eventuale disservizio riconducibile all'operato di corrieri e/o servizi postali costituiscono rischio e responsabilità esclusiva dell'istante, inopponibile all'Autorità Portuale di Catania.

Articolo 5

Durata delle autorizzazioni

Le domande di autorizzazione, come previsto dal comma 6 dell'art.16 della legge 84/94, presentate da soggetti non aspiranti al rilascio di una concessione demaniale marittima ex art.18 legge 84/94, possono essere riferite ad una durata compresa tra anni 1 (uno) e 4 (quattro), in relazione al Programma Operativo prodotto. Ovvero, potrà essere richiesto un periodo di durata anche superiore al quadriennio, fermo restando quanto previsto all'art.9 punto 3 lett. g) della legge 84/94.

Le domande di autorizzazione, come previsto dal comma 6 dell'art.16 della legge 84/94, devono essere riferite ad una durata identica a quella della concessione, rilasciata ex art.18 legge 84/94, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione demaniale.

In caso di domande collegate a richieste di concessione per una durata superiore ad anni 4 (quattro), nel provvedimento autorizzativo potrà regolamentarsi tale fattispecie al fine di garantire il necessario raccordo, come indicato dalla legge 84/94.

Articolo 6

Verifiche periodiche

Le autorizzazioni rilasciate con validità superiore ai 12 mesi sono sottoposte a verifica con le modalità di cui al successivo art.17, per accertare il rispetto del Programma Operativo, come previsto dal vigente Regolamento di cui al DM 31.03.1995 n°585. Quelle rilasciate con validità annuale sono sottoposte alla stessa verifica all'atto dell'istruttoria per il relativo rinnovo eventualmente richiesto, prima dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo e/o di diniego.

Gli esiti delle verifiche possono determinare provvedimenti in autotutela ai sensi del successivo Capo IV, qualora la comprovata improduttività verificata inerisse autorizzazioni ancora in corso di validità temporale.

Articolo 7

Requisiti

Ciascuna istanza, sia essa di rinnovo che di primo rilascio, dovrà essere presentata in carta legale con tutti gli impegni previsti, e suffragata dalla idonea documentazione dalla quale dovrà risultare in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali previsti da norme di legge per l'esercizio delle operazioni portuali:

1. Idoneità personale e professionale degli amministratori riferita alle attività da svolgere, di cui all'art.3 lett. a) del DM 585/95;
2. Iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le Camere di Commercio ovvero nel registro delle società presso il Tribunale civile, in caso di società, ex art.3 lett.b) del DM 585/95 attestante mediante modello di autocertificazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando, da cui si evinca che la fornitura di operazioni portuali che si intende svolgere sia compresa tra le attività per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredato da:
 - a) Attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali;
 - b) Vigenza cariche.
3. Idonea documentazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Impresa, ai sensi dell'art.3 lett.c) del DM 585/95, da cui possa evincersi la disponibilità dall'Impresa dei beni mobili ed immobili (in proprietà, in leasing o in locazione) per un tempo non inferiore al periodo di validità della richiesta autorizzazione o con un impegno autocertificativo di rinnovo dei contratti di leasing/locazione per la stessa tipologia di macchina (in tali casi il contratto deve essere registrato in data anteriore alla scadenza del bando), per lo sviluppo delle attività programmate (macchinari, mezzi meccanici, navi, etc.); l'indicazione delle attrezzature impiegate va riferita ad ogni singola operazione portuale, e per esse potranno richiedersi le relative schede tecniche. In particolare dovrà possedersi la seguente dotazione minima di mezzi meccanici, distinta per settori merceologici:
 - Merce Varie

- Rotabili;
- Autostrade del mare e/o passeggeri;
- Contenitori.

MERCE VARIA

Quantità	Tipologia
n.1	Gru gommata (con benna per merce sciolta) – portata minima 23 tonn.
n.2	Carrelli sollevatori – portata minima 16 tonn.
n.2	Fork lift – portata minima 3 tonn.
n.1	Tug master
n.1	Rimorchio o semirimorchio
n.1	Pala meccanica (per merce sciolta)

ROTABILI (senza passeggeri a bordo)

Quantità	Tipologia
n.2	Carrelli da stiva
n.2	Tug master
n.2	Rimorchi o semirimorchi per i container

AUTOSTRADE DEL MARE E/O PASSEGGERI

Quantità	Tipologia
n.2	Carrelli da stiva
n.2	Tug master
n.2	Rimorchi o semirimorchi per i container
n.1	Navetta per trasporto persone (da mettere a disposizione dei passeggeri senza autovetture/moto diretti verso il varco Dusmet)

CONTAINERS

Quantità	Tipologia
n.1	Gru gommata – portata minima 23 tonn.
n.4	Carrelli sollevatori – portata minima 16 tonn.
n.3	Tug master
n.3	Rimorchi o semirimorchi

Quanto precede salvo che il parco mezzi eventualmente proposto, nel minimo, venisse comprovato come sufficiente in relazione alle previsioni del Programma Operativo.

4. Relazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art.3 lett. d) del DM 585/95, da cui possa evincersi la "capacità organizzativa" della impresa, consistente nella idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuova per una migliore efficienza e qualità dei servizi;
5. Idonee referenze bancarie ai sensi dell'art.3 lett. e) del DM 585/95, da cui possano evincersi le "capacità finanziarie" ed idoneità economiche del richiedente (almeno un istituto abilitato ai sensi della vigente normativa in materia creditizia), corredata da copia dei bilanci relativi all'ultimo biennio (anni 2014 e 2015);
6. Presentazione ai sensi dell'art.3 lett. f) del DM 585/95 di un "*programma operativo*" di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante corredata dei costi e da un piano di investimenti, con allegata idonea documentazione, suddiviso per settori di traffici, ed in particolare, per ogni settore di traffico, deve allegarsi con le modalità indicate nel regolamento e inoltre:
 - a) Dichiarazione in ordine al previsto incremento di traffico rispetto all'anno di presentazione della domanda di partecipazione, in percentuali, anno per anno e complessiva per la durata dell'autorizzazione;
 - b) Investimenti programmati in termini di acquisizione (non necessariamente di proprietà) mezzi e assunzione personale in termini specifici di:
 - b.1) Unità in più di macchinari/macchine operatrici portuali/immobili da realizzare;
 - b.2) Personale da assumere, con specifico riferimento all'anno in cui si prevede tale investimento.

A detto documento, se già impresa portuale esistente ancorché non operante a Catania, deve essere allegata una relazione sull'attività svolta nell'ultimo quadriennio rispetto all'anno di presentazione della domanda di partecipazione, comprensiva di dati sugli investimenti, sui traffici e sul personale.

Per le imprese di nuova istituzione, data la difficoltà oggettiva a valutarne la potenziale affidabilità tecnica e operativa, fermo il buon esito istruttorio, si provvederà al rilascio di un'autorizzazione annuale utile a comprovarne l'operatività.

7. Organigramma dei dipendenti complessivo, ai sensi dell'art.3 lett. g) del DM 585/95, comprensivo di operai, impiegati, quadri e dirigenti, specifico e suddiviso per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga cui applicare il trattamento retributivo/normativo minimo del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti. In particolare dovranno indicarsi:
 - 7.1) Il numero minimo dei dipendenti complessivi (anche i soci lavoratori iscritti in libro paga), in relazione alle esigenze organizzative, pari almeno a 5 unità, e comunque non inferiore al numero di cui si compone la squadra minima di sicurezza ex art. 4 D. Lgs. n.272/99 (come indicato nel documento di sicurezza). Per il personale in distacco, lo stesso non viene conteggiato ai fini della organizzazione d'impresa;

7.2) Il personale (tra quello di cui in organigramma) responsabile e sempre presente sul luogo di lavoro; ovviamente tale responsabile non può essere, in relazione alle norme generali e contrattuali che prevedono che l'impresa lavori su almeno 2 turni consecutivi, un'unica persona;

8. Contratto assicurativo e relativa evidenza documentale, ai sensi dell'art.3 lett. h) del DM 585/95, comprovante la vigenza del medesimo che garantisca con massimali adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al comma 1 dell'art.16 della legge del 28.01.1994 n.84 (Responsabilità Civile Terzi – Responsabilità Civile Dipendenti). La copertura assicurativa per un massimale almeno pari a 1,5 milione euro, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede nell'ambito della Comunità Europea;

9. Tariffe che si intende adottare per l'anno di presentazione della domanda di partecipazione. Per le successive annualità, in mancanza di comunicazione, si intendono confermare le medesime tariffe dell'anno precedente;

10. Nuovo Documento di sicurezza ex art. 4 D. Lgs. n.272/99. Il documento di sicurezza dovrà contenere tutti gli elementi minimi di cui all'art.4 D. Lgs. n.272/99, con particolare riferimento:

- 10.a) Al numero medio di lavoratori portuali impiegato per ogni tipo di operazione portuale;
- 10.b) Al tipo di operazioni svolte nell'ambito del ciclo delle operazioni portuali, riferito a tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento alla tipologia merceologica;
- 10.c) La valutazione di rischi da interferenza, in considerazione delle peculiari caratteristiche operative dei piazzali e delle banchine del porto di Catania.

La formazione e valutazione del documento di sicurezza dovrà essere ispirata ai Principi di riferimento di cui al *Codice ILO di buone pratiche sulla sicurezza e salute nei porti*, adottato a Ginevra tra l'8 – 17 Dicembre 2003, pubblicato dall' ISPESL. Quanto precede fermo restando la facoltà di avvalersi di qualsiasi ente/ soggetto idoneo per la redazione degli atti relativi.

L'Autorità Portuale si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta e, ove anche a seguito di ulteriori chiarimenti, la documentazione stessa sia considerata incompleta e carente, si procederà, sentita la Locale Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, al rigetto delle relativa istanza.

In particolare, oltre che per fatti attinenti la capacità d'impresa, non potranno accogliersi le domande per i seguenti motivi:

- a) La società versi nelle cause ostante in dipendenza di misure concorsuali ovvero in dipendenza della normativa antimafia;
- b) Gli organi amministrativi e sindacali di controllo versano nelle cause di decadenza e divieto di cui al DM 132/01;
- c) In presenza di condanne – emesse negli ultimo 10 anni e a carico di amministratori e componenti il collegio sindacale – passate in giudicato per i delitti di mafia, o che prevedano pene restrittive della libertà personale, o che implichino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o da una professione;

- d) La mancanza di conformità ed adeguamento per le Imprese che svolgono operazioni sulle merci varie – solidi alla rinfusa – al Decreto 16 Dicembre 2004 e ss.mm.ii. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) Debiti certi, liquidi ed esigibili verso questa Amministrazione di importo superiore a €.10.000,00 (euro diecimila), non ancora disciplinati – al momento della pubblicazione del presente regolamento – da apposito Piano di Rientro all'uopo garantito da apposita Polizza Fideiussoria depositata agli atti di questa Autorità Portuale.

Requisiti particolari

1. Produzione, in caso di primo rilascio del titolo, di documenti attestanti nuove acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere di intenti, in relazione alle prospettive previste ivi rappresentate dall'impresa nel programma operativo prodotto;
2. Altri requisiti particolari prescritti da questa Autorità sentita la Locale Commissione Consultiva e/o organismi all'uopo preposti alla sicurezza del lavoro.

Articolo 8 **Canone e cauzione**

L'importo del corrispettivo previsto ai sensi al punto 2 dell'art.6 del DM del 31.03.1995 n.585, quale canone base e successivo conguaglio, da corrispondere per il rilascio del titolo abilitativo è pari a quello determinato nelle specifiche ordinanze di questa Autorità.

L'importo della cauzione da corrispondere a norma del punto 3 dell'art.6 del DM del 31.03.1995 n.585, per il rilascio di un'autorizzazione per l'espletamento di operazioni portuali è pari al canone annuale, anch'esso determinato nelle ordinanze di questa Autorità.

Detta cauzione può prestarsi sotto forma di:

- a) Deposito in numerario infruttifero, salvo diverse disposizioni in materia contabile ed economico-finanziaria;
- b) Polizza cauzionale bancaria o assicurativa, che contenga i seguenti elementi:
 - Expressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
 - Sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio con l'ulteriore attestazione della capacità rappresentativa del firmatario;
 - Validità fino allo svincolo della stessa, previa expressa dichiarazione dell'Autorità.

Articolo 9 **Istruttoria della domanda e provvedimento finale**

L'Autorità portuale effettua l'istruttoria con le seguenti modalità, e nel seguente ordine di adempimenti:

1. Valutazione in via preliminare della documentazione sotto il profilo della ammissibilità della domanda;
2. Parere in via preventiva della Commissione Consultiva Locale;
3. Deposito in via preventiva presso la competente ASP del Documento di Valutazione dei rischi prodotti ex art.4 D.Lgs. n.272/99 a cura ed onore del medesimo istante;

4. Parere e/o autorizzazione (per le richieste ultra quadriennali) del Comitato portuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera f) della legge 84/94.

Al termine dell'iter istruttorio, curato dall'Ufficio Lavoro Portuale, qualora non emergano elementi ostativi e/o pareri contrari, il medesimo, nella persona del Dirigente Responsabile del Procedimento, sotterrà alla Presidenza la proposta di rilascio dell'autorizzazione o, in caso contrario, il motivato provvedimento di diniego dell'istanza.

Articolo 10

Revoca e sospensione

L'Autorizzazione può essere sospesa o revocata nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 7 del citato Regolamento n°585/95.

CAPO III

Modalità e procedure di rilascio di concessioni ex art.18, L. 84/94, rilasciate con Licenza di Concessione con durata non superiore a anni quattro

Articolo 11

Termini e modalità delle domande

Il rilascio della concessione di beni demaniali ex art.18 legge 84/94 avviene nei confronti di imprese autorizzate ex art.16 della legge 84/94 ovvero che ottengano quest'ultima autorizzazione contestuale alla concessione di cui al presente Capo e previo rispetto di quanto normato al Capo II del presente Regolamento.

Come già precedentemente precisato, le autorizzazioni/concessioni rilasciate ai soggetti denominati "terminalisti", ex art.18 della legge n.84/94, non rientrano nel limite imposto dal numero chiuso.

Le domande, presentate in carta resa legale da apposito valore bollato, intese ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale ex art.18 legge 84/94, dovranno pervenire a questa Autorità entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 21.06.2016, specificando la partecipazione all'assegnazione di uno o più LOTTI tra quelli indicati nel Piano di riparto (Mater-Plan) annesso al presente Regolamento e dovranno prevedere impegno dell'istante, in caso di aggiudicazione, per all'avvio delle procedure informatizzate per il collegamento al SID (Sistema informativo del Demanio Marittimo) mediante produzione e integrazione del modello D1 previsto dai pertinenti decreti ministeriali.

Le domande pervenute fuori termine saranno dichiarate inammissibili e pertanto ogni eventuale disservizio riconducibile all'operato di corrieri e/o servizi postali costituiscono rischio e responsabilità dell'istante.

In caso di rinnovo, e per evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle operazioni portuali, aventi rilevanza di interesse pubblico per il porto, è considerata valida e legittima l'occupazione temporaneamente effettuata nonché la correlata autorizzazione alle operazioni portuali, e fino al formale eventuale diniego, sulla scorta della eventuale domanda pervenuta prima della scadenza del predetto termine.

Articolo 12

Durata delle concessioni

Il rilascio di una concessione demaniale per licenza può essere richiesto solo da un'Impresa portuale autorizzata e, come esplicitato al precedente art.11, e per il periodo di tempo variabile da anni 1 (uno) a 4 (quattro), salve le previsioni per accordi di maggiore rilevanza di cui al successivo art.20, concernenti l'ipotesi di concessioni demaniali pluriennali.

La domanda di concessione deve pervenire con specifico riferimento a uno o più lotti come individuati nel Piano di Riparto (Master-Plan) che illustra la ripartizione dell'ambito portuale in aree destinate a tipologie omogenee di traffico.

Articolo 13

Documentazione da allegare all'istanza

Salvo quanto previsto al successivo art.14 del presente regolamento, a ciascuna istanza deve essere allegata:

- la documentazione tecnica inerente la rappresentazione grafica della superficie che si intende occupare, espressa come detta in lotti, la relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare, suddivise in opere di facile o difficile rimozione ed area scoperta, ivi incluse piante e sezioni, nonché documentazione tecnico descrittiva delle opere accessorie inerenti l'eventuale correlato profilo igienico sanitario. Detta documentazione, una volta selezionata l'istanza ritenuta meritevole di accoglienza, dovrà essere depositata in numero 12 copie, tre delle quali in bollo, a cura e onore dell'istante. Il richiedente dovrà integrare la documentazione tecnica, in fase successiva all'aggiudicazione, con il modello D1 previsto dai pertinenti decreti ministeriali per il collegamento al SID;
- la documentazione per la verifica antimafia, come da successivo punto b).

In caso di domanda di rinnovo, invece, dovrà presentarsi unitamente all' istanza:

- a) una dichiarazione asseverata di conformità delle aree e delle opere in concessione, in ossequio alle prescrizioni di cui DPR 445/2000;
- b) documentazione per la verifica antimafia (in particolare dovranno prodursi i documenti e le certificazioni previste per la informativa antimafia), come indicato dalla Prefettura di Catania nel sito istituzionale www.prefettura.it/catania nella pagina *Home > come fare per....>CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA > informazioni*;
- c) apposita planimetria con relazione asseverata/giurata in scala 1/1000 (in cinque copie) con indicazione grafica ed analitica delle aree occupate e delle opere realizzate e da realizzare (già in concessione), ed il confine della concessione evidenziato in rosso, anche su supporto informatico. Il richiedente potrà integrare anche in fase successiva la documentazione tecnica con il modello D2 previsto dai pertinenti decreti ministeriali;
- d) dichiarazione ex DPR 445/2000 ove indicato l'effettivo risultato gestionale riferito a tutto il periodo concessorio precedente, distinto per anni e categoria merceologica e area dove viene effettuata l'attività;
- e) programma di attività di durata rapportata al periodo di efficacia della concessione richiesta e sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante corredata dei costi e da un piano di investimenti, con allegata idonea documentazione, suddiviso per settori di traffici.

L'accesso alle predette concessioni obbligherà l'istante alla presentazione di contestuale istanza, ovvero di concessione demaniale marittima e di impresa portuale (se di nuova costituzione).

La procedura per il rilascio di concessione al cd ***"terminalista"***, ovvero colui che professionalmente cura lo svolgimento di ***"trasport – related service"*** rispetto a beni o merci situati nell'ambito di un'area nella quale egli eserciti il proprio controllo o a cui abbia comunque accesso, ove inerisse i medesimi lotti a disposizione, avverrà a mezzo procedura concorsuale, mediante criterio di selezione in analogia alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, maggiormente rispondente alla ratio dell'art.37 del Codice della Navigazione, nell'ambito del quale si tenga conto dell'offerta tecnica (rotte assicurate, tonnellaggio movimentato annuo, soluzioni logistiche, intermodali, infrastrutturali e tecnologiche e proposte di pagamento anticipato delle quote diritti portuali in ragione di un minimo di movimentazione offerto espresso in numero di pezzi), dell'offerta economica (rialzo del canone base posto a gara), servizi e/o offerte aggiuntive.

I parametri di valutazione suddetti incideranno rispettivamente in misura dell'80% l'una (offerta tecnica) e del 20% l'altra (offerta economica).

Il 20% di incidenza sul parametro globale della valutazione, riconducibile all'offerta economica, verrà attribuito in ragione della quota di rialzo del canone posto a base come di seguito quantificato.

Rientrano nell'ambito del ***"trasport – related service"*** oltre alle operazioni di cui all'art.16 della legge 84/94 anche le prestazioni specialistiche, in relazione alle quali l'aspirante concessionario dovrà essere autorizzato con atto autorizzatorio contestuale.

In base all'art.8 della legge 84/94 detti concessionari dovranno essere in grado di assicurare compiutamente il ciclo operativo di tutti i ***"trasport – related services"***.

Si prevede altresì che per iniziative di maggiore rilevanza (in ragione delle iniziative logistiche e le infrastrutture proposte) la legge prevede anche il ricorso all'Istituto dell'Accordo Sostitutivo, ai sensi dell'art.11 della legge del 07.08.1990 n.241 e s.m.i., senza tuttavia derogare all'esigenza di acquisire le stesse in fase di evidenza pubblica.

Principi e obblighi cui dovrà attenersi l'aspirante concessionario nel formulare la propria istanza:

- a. security portuale:** Elaborazione del Piano inerente la Facility;
- b. attività di impresa portuale:** programma operativo, flotta asservita, linee cabotiere, attività di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione rimorchi, semirimorchi, trailers e altri veicoli in modalità roll on – roll off, canone annuo fissato secondo le vigenti regolamentazione disposizioni (delibere/ordinanze), comunque salvo quanto previsto al precedente Capo II;
- c. profili sociali e occupazionali:** proposta di assorbimento di maestranze locali. Assumerà parametro premiale anche l'eventuale impegno ad assumere le maestranze di cui all'art.17 della legge 84/94, attualmente rimasta in numero 3 (tre) unità;
- d. proposta di ottimizzazione degli ormeggi:** assumerà parametro premiale l'ipotesi di allocazione di strutture ***"salpabili"***, finalizzati ad ottimizzare la capacità di ormeggio delle unità cabotiere cui asservito il terminal di movimentazione, il cui costo di ammortamento sarà contemperato nella durata della concessione, previa acquisizione dei pareri di fattibilità per i profili inerenti la sicurezza della navigazione;
- e. assumerà parametro premiale la cosiddetta *"clausola "vertenza zero"*,** ovvero inesistenza di contenziosi e/o stati debitori "pendenti" verso l'Autorità da parte dell'istante, ancorché

indirettamente ascrivibile allo stesso. Tale condizione assume valore pregiudiziale per il rilascio, a qualsiasi titolo (primo rilascio, ampliamento, delocalizzazione etc...), delle concessioni demaniali di piazzali portuali. L'eventuale esistenza di contenziosi verso questa Amministrazione, riconducibile a componenti della compagine proponente, in caso di ATI, ancorché in forma indiretta, ovvero in quanto riconducibile all'acquisizione di rami aziendali di imprese/società di armamento in debito verso l'Ente, sarà valutata dalla Commissione Consultiva Locale e dal Comitato Portuale, al cui interno trova composizione il Collegio dei Revisori dei Conti;

f. Elaborati progettuali, in scala adeguata, raffiguranti le aree portuali che si intendono utilizzare in regime di concessione, tenendo conto della disponibilità di spazi indicata nell'assetto funzionale;

g. Relazione Tecnico-Descrittiva degli interventi previsti;

h. Relazione Tecnico-Descrittiva delle modalità operative di utilizzazione delle aree, per i profili inerenti lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi, con particolare riferimento alla viabilità;

i. I documenti afferenti il profilo tecnico-amministrativo e finanziario previsto dal DM del 31.03.1995 n.585;

l. Piano di Sicurezza, ivi inclusi il/i DUVRI;

m. Ipotesi di Piano di Security, quale documento di lavoro da sottoporre all'attenzione dell'Autorità Designata;

n. Programma Operativo, con particolare riferimento al programma delle linee cabotiere alle quali il terminal di movimentazione è dedicato, sia relativo alle linee attuali che in prospettiva. Detto programma dovrà essere supportato da adeguate tabelle di proiezione dei traffici stimati in movimentazione espressa in mezzi/anno;

o. Piano Economico Finanziario relativo agli investimenti, con particolare riferimento al costo di ammortamento dell'infrastruttura "salpabile" destinata a ottimizzare, in sicurezza, il piano degli ormeggi delle unità cabotiere;

p. Formulazione dell'Offerta Economica, concernente il rialzo del canone di concessione annuo, offerto per consentire a questa Autorità di valutare economicamente più vantaggiosa l'offerta dell'istante nel caso in cui vi fosse concorsualità di lotti e l'esame comparativo delle offerte tecniche non consentisse all'Autorità di determinare quale delle istanze in concorso garantisca l'utilizzazione più proficua del sedime portuale da assentire.

Articolo 14

Istruttoria della domanda

L'Autorità, una volta pervenute le istanze, effettua l'istruttoria con le seguenti modalità, e nel seguente ordine di adempimenti:

1. pubblicazione dell'istanza di cui al precedente articolo mediante affissione al proprio albo, al sito internet ed all'albo del Comune di Catania, assegnando un termine di venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;
2. acquisizione del parere della Commissione Consultiva Locale. Tale parere, per esigenze di celerità e semplificazione, limitatamente alle domande di rinnovo sarà reso in via assorbente nella fase svolta per gli art.16 della legge 84/94, ed è comprensivo anche delle valutazioni sulle richieste ex art.18 della legge 84/94;

3. acquisizione del parere del Comitato Portuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera f) della legge 84/94;
4. pareri tecnici, per nuove domande ovvero per modifiche alle concessioni esistenti (Area tecnica ed Autorizzazione doganale; parere Agenzia del demanio in caso di opere di difficile rimozione, Provveditorato per le OO.PP., ASP, Capitaneria di Porto di Catania, etc...);
5. Provvedimento del RUP inerente l'esito istruttorio;
6. Delibera finale Presidenziale inerente il dispositivo del rilascio/diniego del titolo concessorio. In caso di esito favorevole, detta delibera conterrà anche la determinazione del canone di concessione, del canone di iscrizione di cui all'art. 16 della legge n°84/94.

Articolo 15

Concorso di domande

Nel caso di più domande di concessione afferenti medesimi lotti, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie circa la rispondenza dei programmi di attività dell'impresa alle caratteristiche ed ai programmi di sviluppo del porto stabiliti dal vigente Piano Operativo Triennale, tenuto conto dei risultati eventualmente già conseguiti dall'aspirante concessionario nell'ultimo triennio, ove già soggetto operante a Catania, e dei contratti commerciali in termini di volumi di merce e durata del contratto e del cliente, noleggi in essere per il nuovo operatore. A tale riguardo, vanno valutate altresì le garanzie finanziarie, tecniche ed organizzative circa l'effettiva attuazione dei programmi di attività dell'impresa, anche in riferimento alla documentazione di cui al precedente art.7, la cui esatta e specifica redazione è di esclusivo onere del proponente.

Qualora non ricorrono le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, ovvero sulla scorta di valutazioni afferenti l'ipotesi di più proficua utilizzazione degli spazi portuali per i profili, qualitativi e quantitativi, inerenti la movimentazione merceologica, si affiderà la concessione con i criteri dell'art.37, ultimo comma, del Codice della Navigazione, ovvero mediante licitazione privata e conferimento al soggetto che offre il rialzo maggiore, espresso in percentuale o in cifra, del canone posto a base, come di seguito quantificato.

Nelle ipotesi in cui, per la successiva improduttività acclarata in esito ai predetti controlli periodici, un soggetto concessionario perda a vantaggio di altri richiedenti/concessionari, la propria area detenuta in concessione, verrà valutata la possibilità, attraverso le previste procedure sindacali, che l'impresa aggiudicataria proceda garantendo la salvaguardia dell'occupazione in atto, entro i limiti del proprio piano di sviluppo.

In caso di concorrenza, il Presidente, laddove venisse valutata la rilevante potenzialità di movimentazione merceologica e le conseguenziali prospettive di sviluppo che derivassero dai Programmi Operativi offerti, dietro espresso parere della Commissione Consultiva Locale e del Comitato Portuale, potrà accogliere parzialmente le istanze di concessione assentendo in uso esclusivo aree portuali secondo un numero di lotti inferiore rispetto a quanto previsto nelle relative istanze.

Articolo 16

Aree non richieste in concessione e infrastrutture di security

Qualora non siano presentate istanze per l'ottenimento in uso esclusivo di aree portuali, ovvero non assegnate, le stesse rimarranno destinate all'uso generale e rotativo nell'ambito della tipologia omogenea di traffici di riferimento, fermo restando la facoltà di successiva assegnazione. Al fine di implementare le misure di sicurezza del porto, in attuazione del regolamento (CE) n.725/2004 e D. Lgs. n.203/2007, i neo concessionari di terminal assumeranno l'impegno di costituire un consorzio finalizzato ad assumere le misure di security che garantiscano adeguati standards di sicurezza degli accessi nelle aree portuali operative destinate allo stoccaggio ed alla movimentazione delle merci. Tale consorzio dovrà richiedere l'autorizzazione a posizionare in ambito portale, anche su strade ed aree di uso comune, infrastrutture di controllo accessi e delimitazione di port facility che conducono alla darsena polifunzionale.

In considerazione della rilevanza generale e dell'interesse collettivo a garantire la sicurezza portuale, le infrastrutture assumono rilevanza di opera portuale e – fermo l'onere di manutenzione e custodia – non sono previsti oneri concessionari a loro carico, riferiti a dette strutture.

Articolo 17

Canone e cauzione

La misura del canone posto a base di gara, soggetto a rialzo, provvisorio e salvo conguaglio, viene determinato nelle seguenti voci, distinte per tipologia di affidamento dei lotti da assentire in concessione:

- 1.Comparto Ro-Ro (Rotabili, autovetture, passeggeri e moto): **€ 9,00 per mq./annuo**;
- 2.Container: **€ 9,00 per mq./annuo**;
- 3.Merce varia: **€ 2,50 per mq./annuo**.

I canoni fissati nei paragrafi 1, 2 e 3 ineriscono le aree demaniali portuali da assentire all'interno della nuova darsena polifunzionale.

Nelle rimanenti aree di sedime portuale di cui all'allegato stralcio planimetrico (molo Crispi, lotti per movimentazione e stoccaggio di autovetture nuove da immettere nel mercato di vendita e distribuzione) l'importo da tenere a base di gara soggetto a rialzo è pari alle misure all'uopo quantificate nella Circolare n°74 del 15.02.2016.

In caso di rinnovo, il rilascio di concessioni è subordinato al completo pagamento dei canoni richiesti in relazione alla precedente concessione scaduta.

Il canone posto a base di gara non contempla il versamento degli oneri per le merci sbarcate e/o imbarcate attraverso i terminals affidati in concessione e pertanto saranno soggette al pagamento dei diritti portuali secondo la vigente ordinanza.

In merito all'applicazione dei diritti portuali e correlata Security Fee, sono previste le seguenti decurtazioni per i concessionari di cui all'art. 18 della legge n°84/94, i cui terminal sono ubicati nella nuova darsena polifunzionale:

1. - **30%** ai diritti portuali relativi al traffico merceologico (art. 1, Tabella a, del Programma di Potenziamento deliberato dal Comitato Portuale n°33/2009 e pubblicato con Ordinanza n°12 del 18.12.2009);
2. - **50%** alla S.F. relativa al traffico merceologico (art. 1, Tabella a, del Programma di Potenziamento deliberato dal Comitato Portuale n°33/2009 e pubblicato con Ordinanza n°12 del 18.12.2009);

A seguito della deliberazione Presidenziale di cui al precedente art.14, concernente la definizione dell'istruttoria, il richiedente dovrà versare, ai sensi dell'art.18, comma 6 lett. a) della legge 84/94, una cauzione di importo pari al canone, calcolato per il primo anno e di valore utile almeno a garantire un biennio di canoni, da valere anche ai sensi dell'art.17 Reg. Cod. Nav.

Rimane ferma la soglia di movimentazione merceologica minima del 50% di cui al successivo art. 19 lettera b.

Il richiedente la concessione può, in sede di istanza, domandare l'applicazione della *"condizione aggiuntiva traffici"*, impegnandosi a garantire il carico/scarico di un determinato quantitativo di merci su base annua. Se dallo svolgimento dell'istruttoria l'impegno venisse ritenuto congruo e motivato (in relazione alle caratteristiche del piazzale/i richiesto, in relazione alla flotta cui asserviti i traffici proposti ed in relazione altresì ai contratti e/o lettere di intenti depositati dal richiedente) l'impegno verrà inserito in concessione come obiettivo da raggiungersi:

- per ogni anno in cui il concessionario consegua un tasso di sviluppo dei traffici superiore a quello previsto in concessione, che in via convenzionale si stima in misura pari a 68.400 pezzi/lotto (da mq. 14.500)/anno, la decurtazione applicata ai diritti sulle merci, solo per la quota eccedente la misura convenzionale suddetta, sarà pari a – 40% dell'importo previsto nell'art.1, Tabella a, del Programma di Potenziamento deliberato dal Comitato Portuale n°33/2009 e pubblicato con Ordinanza n°12 del 18.12.2009;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo sopra esplicitato, il concessionario sarà obbligato a versare comunque all'Autorità l'importo dei diritti portuali, decurtati solo del 10%, in relazione alla quota merceologica (espressa in pezzi) mancante rispetto all'obiettivo prefissato.

CAPO IV

Modalità e procedure dei controlli

Articolo 18

Verifiche periodiche

In ottemperanza alla disposizione di cui al comma 8 dell'art.18 della legge 84/94, e congiuntamente alle verifiche di cui all'art.16 della medesima legge, le imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento sono sottoposte a verifica per accettare sia il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e autorizzazione, che l'attuazione degli investimenti previsti dal *"programma operativo e di attività"*.

In particolare, fermo quanto già previsto nel corpo dei precedenti articoli, l'ufficio preposto verificherà:

1. **ogni anno:** 1) il permanere dei requisiti di affidabilità soggettiva dei concessionari, sotto il profilo dell'*intuitu personae* ; 2) il rispetto degli investimenti programmati;
2. **con cadenza almeno biennale**, per i profili della successiva revoca/decadenza, attraverso un periodico accertamento dell'attività gestionale del concessionario, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, in termini di incrementi percentuali produttivi;

Degli accertamenti eseguiti, l'ufficio preposto ne sottoporrà gli esiti al Presidente dell'Autorità affinché lo stesso possa darne contezza al Comitato Portuale con eventuali osservazioni e proposte e per gli atti consequenziali.

Articolo 19

Revoca e decadenza

Fatto salvo quanto espressamente previsto dagli art.42 e 47 del Codice della Navigazione e fermo restando l'esito della verifica di cui al precedente art.18, l'annullamento dell'autorizzazione ex art.16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali, comporta la decadenza della concessione demaniale rilasciata alla stessa impresa ai sensi dell'art.18 comma 9, della legge 84/94.

Allo stesso modo può essere causa di decadenza, dalla autorizzazione e concessione, l'accertata inosservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, in particolare:

- a) il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura del lavoro temporaneo all'Agenzia di cui all'art.17 della legge 84/94 per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) dalla data di emissione della relativa fattura, reiterato per 2 trimestri consecutivi;
- b) la movimentazione da parte dell'impresa di una quantità/qualità di merce inferiore di oltre il 50% al programma operativo prospettato in sede di iscrizione/rinnovo, reiterato per due annualità consecutive. Saranno considerati, nelle valutazioni, anche eventuali traffici compensativi svolti dalla impresa nell'area in concessione;
- c) il mancato pagamento dei canoni, per concessioni e autorizzazioni, anche in misura di una sola rata annuale;
- d) il mancato pagamento, entro i termini della richiesta, dei diritti portuali;
- e) il mancato pagamento di ogni onere previsto dal presente Regolamento;
- f) gravi mancanze accertate dai competenti Organi Ispettivi, per cui ci sia stata specifica sanzione, non amministrativa, passata in giudicato, concernenti il rispetto degli obblighi in materia di *safety*, in particolare quelli previsti dal documento di sicurezza presentato ai sensi del presente regolamento. In ipotesi meno rilevanti, l'Autorità potrà procedere anche alla sospensione, per periodi determinati, della sola Autorizzazione di Impresa, utile e necessaria a colmare le deficitarietà rilevate.
- g) La mancata applicazione del CCNL porti al personale dipendente.

All'uopo il Presidente dell'Autorità promuove formale contestazione degli addebiti all'impresa concessionaria. Quando dalle controdeduzioni del soggetto destinatario non emergesse alcun giustificato motivo sulla mancata osservanza degli obblighi assunti ovvero sul mancato raggiungimento degli obiettivi, l'Autorità stabilirà un termine entro il quale l'impresa dovrà adeguare conseguentemente la sua azione agli standards minimi richiesti. Scaduto inutilmente detto termine, l'Autorità può dichiarare la decadenza e/o altri provvedimenti sanzionatori (sospensione temporale) sentita la Commissione Consultiva Locale e il Comitato Portuale.

CAPO V

Modalità di rilascio di concessioni demaniali marittime ex art.18 L.84/94, di durata pluriennale

Articolo 20

Richieste di concessione per periodi superiori ad anni 4 (quattro)

Premesso previsto al primo capoverso del precedente art.10, per quanto concerne richieste per periodi superiori ad anni 4 (quattro), quando queste siano riferite a quelle di maggiore rilevanza, si potrà procedere attraverso accordi sostitutivi di concessione demaniale marittima pluriennale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 11 della legge 241/90 e 18 della legge 84/94, stipulati tra l'Autorità e la società richiedente, avente ad oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti, garantendo il perseguimento di differenti e concorrenti interessi pubblici.

Tali richieste potranno esaminarsi anche in relazione a soggetti già titolari di concessioni demaniali quadriennali e autorizzati ex art.16 della legge 84/94.

All'uopo si specifica che, in caso di istanti che non siano ancora soggetti autorizzati ex art.16 della legge 84/94 e che richiedano il rilascio di concessioni pluriennali, l'ottemperanza all'impegno di costituire l'impresa portuale, obbligatoriamente dichiarata dal richiedente in sede di partecipazione all'iter istruttorio finalizzato al rilascio della concessione ex art.18 della legge 84/94, è **sotteso, propedeutico e vincolante** al rilascio del titolo medesimo, che costituirà contestuale atto di concessione demaniale marittima pluriennale e di autorizzazione ex art.16 della legge 84/94.

In merito si precisa che, per effetto di quanto previsto nell'art.18 comma 7 della legge 84/94, il soggetto partecipante dovrà esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non potrà essere al tempo stesso concessionario di altra area, salvo che le attività per la quale richiede più concessioni siano differenti.

Per quanto sopra, è ammesso in fase di partecipazione il ricorso alla figura dell'A.T.I., con l'obbligo dei soggetti partecipanti di costituire – dopo l'assegnazione della concessione ma prima del formale rilascio - un soggetto giuridico terzo, che sarà il concessionario terminalista, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'assegnazione. Tale termine è perentorio ed è fissato a termine di decadenza dall'assegnazione. Infatti, trascorso infruttuosamente il citato termine, l'assegnazione sarà dichiarata decaduta ed attribuita al primo soggetto risultato in graduatoria idoneo non vincitore, qualora l'attribuzione sia stata il risultato di una procedura comparativa a termini dell'art.37 del Codice della Navigazione. Qualora invece l'assegnazione sia stata conferita a soggetto unico istante, l'Autorità, ferma restando la dichiarata decadenza dall'assegnazione al concessionario inadempiente, potrà assegnare la correlata concessione con procedura negoziata anche senza evidenza pubblica.

Il concessionario all'uopo individuato con le modalità di cui al presente regolamento dovrà svolgere le attività portuali prioritariamente nella banchina antistante gli spazi assegnati in concessione, salvo specifiche ed oggettive necessità tecniche e/o operative. Ciò comporterà per il concessionario, comunque, l'obbligo di garantire l'adozione delle misure di mitigazione per i profili inerenti la security in ordine all'interfaccia nave-porto, approntando uno specifico piano da sottoporre per l'approvazione all'Autorità designata.

Le domande pervenute fuori termine saranno dichiarate inammissibili.

La disciplina dell'eventuale concorso di domande rimane immutata rispetto a quanto già previsto nel presente regolamento.

Al fine di esemplificare quando l'istanza assume il connotato di maggiore rilevanza, se ne rappresentano di seguito alcuni indici, ancorché non a titolo esaustivo:

- a) Presentazione di programmi per la realizzazione di investimenti che abbiano una ricaduta durevole e rilevante sull'incremento dell'utilizzo ed operatività delle aree portuali richieste in concessione, e che siano in grado di assicurare un oggettivo incremento di produttività indipendente dall'impresa che effettua l'investimento;
- b) Presentazione di accordi commerciali (con gruppi armatoriali) che potranno esaminarsi esclusivamente quando il richiedente dimostri il possesso dei requisiti b1 e/o b2, e precisamente:
 - b.1 che gli accordi garantiscano la stabilità e l'incremento di traffici portuali aventi significativo rilievo per le aree richieste in concessione. Tali accordi dovranno avere una durata almeno pari a un terzo degli anni richiesti in concessione;
 - b.2 che il flusso di merci operato dalla Impresa richiedente, con il riferimento all'area in concessione, per anni dal 5° in poi, garantisca – con riferimento ad una verifica biennale - un incremento non inferiore al 5% annuo rispetto alla media di quanto complessivamente totalizzato nei quattro anni di concessione precedenti.

Si evidenzia che quanto contenuto negli accordi rappresenta oggetto di specifica dichiarazione di impegno, con la previsione di una clausola risolutiva in caso di inadempimento, che verrà inserita nella concessione rilasciata per la gestione delle aree e sarà valutata quale causa di decadenza, a decorrere dal termine degli ordinari primi quattro anni di validità della concessione, in caso di inadempienza.

c) il ricorso ad ipotesi di adozione di adeguati piani di sviluppo occupazionale, oggetto di accordo in apposito tavolo istituzionale con la partecipazione delle OO.SS. di categoria, sia attraverso la diretta occupazione, valutando anche la possibilità di assumere personale in esubero da altre imprese portuali o dei lavoratori impegnati ex art.17 legge 84/94, per un periodo pari alla richiesta di concessione. Tali iniziative, per essere valutate, devono assicurare un incremento occupazionale nel lavoro ex art.17 Legge 84/94 non inferiore a 5 unità ulteriori di media ogni biennio, rispetto al valore più alto dichiarato/effettuato per i primi quattro anni di concessione.

In tali casi, previa autorizzazione del Comitato Portuale, e fermi gli altri accertamenti, si potrà deliberare in merito anche con una durata maggiore delle concessioni, con le seguenti precisazioni:

Per le richieste sub a), la durata della concessione sarà rapportata all'ammortamento dell'investimento realizzato;

Per le richieste sub b) e sub c), la durata della concessione non potrà eccedere la durata dell'accordo commerciale b1 e comunque non potrà eccedere di ulteriori anni 4 quella quadriennale.

L'Autorità si riserva di esaminare anche le richieste di concessione extra quadriennale concernenti lotti portuali della nuova Darsena polifunzionale ulteriori rispetto a quelli oggetto della localizzazione planimetrica allegata al presente Regolamento. Qualora gli stessi venissero valutati di particolare rilevanza logistica, per le favorevoli ricadute concernenti i profili di infrastrutturazione, utilizzazione merceologica e socio occupazionale, si procederà ad avviare il correlato iter istruttorio nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 21

Arene cosiddette di "rotazione"

Sono individuati dei lotti di aree portuali, denominate di rotazione, che l'Autorità si riserva di affidare successivamente in concessione demaniale per eventuali ampliamenti, richiesti con programmi merceologici di sviluppo ritenuti di particolare rilevanza, nonché per l'acquisizione di nuovi traffici portuali rispetto ai compatti esistenti.

In ordine alla disciplina che sarà applicata per la valutazione delle istanze di concessione e il conseguente iter istruttorio si fa espresso rinvio a quanto all'uopo previsto nell'ultimo capoverso del precedente art.20.

Articolo 22

Tariffe per servizi di interesse generale (TASIG)

Solo ed esclusivamente per i titolari delle concessioni di aree demaniali portuali ricomprese all'interno della Darsena polifunzionale, è istituita la Tariffa per i Servizi di Interesse Generale, denominata TASIG.

La TASIG rappresenta la tariffa utile e necessaria a coprire il costo dei servizi di interesse generale connessi alla erogazione dei servizi di illuminazione, manutenzione ordinaria degli spazi comuni e del servizio di pulizia delle aree comuni, ripartita tra i suddetti concessionari in ragione dei metri quadrati concessi.

Il versamento della TASIG dovrà essere corrisposto, a cura e onere del concessionario, entro il mese di marzo successivo all'esercizio finanziario di erogazione dei suddetti servizi di interesse generale, la cui quantificazione è il risultato del prodotto tra il coefficiente determinato dal rapporto tra le spese sostenute dall'Ente per fronteggiare i citati servizi di interesse generale, erogati nell'ambito dei metri quadrati di sedime portuale comune/non in concessione che costituiscono il lotto della darsena polifunzionale, in funzione dell'effettiva occupazione di ciascun concessionario di spazi portuali all'interno del lotto medesimo.

A garanzia del corretto versamento annuale della TASIG, e al fine di garantire l'ottimale fruizione dei predetti servizi, a decorrere dal primo anno di concessione, il concessionario è tenuto a depositare idonea polizza fideiussoria assicurativa il cui ammontare sarà determinato secondo il predetto metodo di riparto delle spese e in ragione della media delle spese sostenute dall'Ente nell'ultimo biennio per i predetti servizi erogati e rapportati a mq. 120.000.

L'impiego delle risorse incamerate mediante la suddetta *"tassa di scopo"* sarà oggetto di specifica rendicontazione da parte di questa Amministrazione accessibile pubblicamente.

Articolo 23

Delocalizzazione delle concessioni esistenti

In via preliminare si precisa che anche i soggetti da delocalizzare, come di seguito esplicitati, che operano come imprese portuali, dovranno richiedere le aree cui collocarsi, in ragione della destinazione d'uso conferita ai lotti, con le medesime modalità di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di impresa di cui all'art. 16 della legge n°84/94.

In esito, nello specifico, si prevede la delocalizzazione delle concessioni esistenti, assentite alle società EST Srl, GRIMALDI EUROMED Spa, MARIMPORT Srl e alla F.lli BORDIERI di La Fauci Maria & C. s.n.c., come di seguito dettagliato.

Si precisa che soltanto la concessione demaniale marittima assentita alla società EST Srl sarà vincolata nella sua nuova esatta ubicazione, in quanto **dovrà** essere delocalizzata necessariamente all'interno del lotto all'uopo destinato alla sosta e movimentazione dei containers all'interno della nuova Darsena polifunzionale, come individuato nell'allegato stralcio planimetrico. Alla stessa verranno richieste le prescrizioni e quantificati gli oneri previsti dai precedenti Capi del presente regolamento, atteso che la stessa sarà regolamentata ai sensi dell'art. 18 della L.84/94.

Gli oneri di aree o delocalizzazioni di concessioni demaniali marittime, aventi ad oggetto scopi non riconducibili alle operazioni portuali di cui all'art. 16 della Legge 84/94, ovvero presidi logistici asservite alle citate attività, saranno determinati in ossequio a quanto disciplinato nella Circolare n°74 del 15.02.2016.

La localizzazione delle concessioni meramente "traslate" sarà funzione della individuazione dei lotti per destinazione d'uso (traffico Ro-Ro, nel cui novero sono incluse le aree per la sosta e movimentazione di autovetture nuove da distribuire ai concessionari di automobili, nell'ipotesi di partecipazione della GRIMALDI EUROMED SpA/MARIMPORT Srl all'assegnazione dei lotti da A a D quale soggetto art. 18. In questo caso gli oneri dell'area oggetto della richiesta andranno quantificati secondo lo scopo prevalente ovvero la movimentazione merceologica cabotiera di cui al precedente art. 17 , comma 1, punto 1).

La delocalizzazione sarà operata:

1. nei limiti delle aree portuali e oggetto/ scopo del titolo concessorio assentito ad oggi;
2. nei limiti e in ragione delle condizioni di operatività che la tipologia di occupazione e/o movimentazione esige, che saranno oggetto di specifica valutazione istruttoria. In merito si precisa che, qualora alcuni interventi infrastrutturali inerenti la nuova collocazione del varco di entrata/uscita dalla darsena polifunzionale richiedesse un processo graduale di delocalizzazione, la medesima sarà programmata per step, all'uopo individuando eventualmente aree di affidamento temporaneo.

I predetti concessionari, in ragione delle aree portuali disponibili per destinazione d'uso dei lotti individuati, di cui all'allegato stralcio planimetrico, potranno richiedere ampliamenti, rispetto ai metri quadrati attualmente goduti in concessione che saranno meramente *traslati*.

Gli oneri economici e tecnici derivanti dal provvedimento di delocalizzazione, propedeutico al rilascio della correlata concessione demaniale, rimangono a carico del concessionario medesimo.

L'assegnazione della concessione in ragione della delocalizzazione comporterà la decadenza immediata dalla concessione esistente e il rilascio di un nuovo titolo concessorio o accordo sostitutivo nell'ambito del quale sarà regolamentato il nuovo rapporto concessorio, sia esso limitato alla sola area delocalizzata sia inerente l'area traslata e l'eventuale ampliamento richiesto.

Il canone demaniale verrà rimodulato secondo la quantificazione all'uopo fissata nel presente Regolamento. Mentre, per il tempo strettamente necessario alla delocalizzazione delle infrastrutture, il canone di concessione e ogni onere derivante (soltanto per i soggetti agli stessi

obbligati) rimarranno immutati in linea con le precedenti disposizioni normative, sia di primo grado (legge) e di secondo grado (ordinanze e delibere).

Una volta che lo spostamento delle concessioni entrerà a regime, a prescindere dall'avvenuto rilascio di eventuali ampliamenti, gli oneri concessori e quelli derivanti dalla movimentazione merceologica, per i soggetti all'uopo obbligati, saranno determinati e applicati in armonia con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Per ogni ulteriore ipotesi, inerente la durata, l'attività e le modalità di accesso al rilascio delle correlate autorizzazioni/concessioni, la disciplina applicata è costituita dalle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 24

Norma di salvaguardia

In caso di mancata acquisizione di candidature per il rilascio di uno o più lotti all'uopo individuati, rimane salva la facoltà di questa Autorità di attivare una procedura negoziata con i concessionari risultati assegnatari degli altri lotti, nei limiti delle norme di disciplina previste nel presente Regolamento o procedere nei confronti di nuove istanze, medio tempore eventualmente pervenute, senza un ulteriore passaggio di evidenza pubblica.

Articolo 25

Norme di rinvio

La suddivisione degli spazi portuali assentibili in concessione o in accordo sostitutivo non esclude la possibilità che possano essere richiesti in concessione più lotti, nei limiti delle previsioni all'uopo richiamate da questo Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, troverà applicazione la legge 84/94 ed i relativi atti attuativi in combinato disposto con quanto previsto dal Codice della Navigazione, artt. 36 e seguenti, e correlato Regolamento per l'Esecuzione.

Il presente Regolamento sarà sottoposto ad evidenza pubblica per venti giorni consecutivi all'Albo, sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Avvisi e sezione Amministrazione trasparente, negli Albi del Comune di Catania, della Città Metropolitana di Catania, della Capitaneria di Porto di Catania e della C.I.A.A. di Catania.

Per ogni eventuale ed ulteriore profilo non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio al combinato disposto di cui al Codice della Navigazione, e relativo regolamento per l'esecuzione, e alla legge n°84/94, ivi incluse le correlate Circolari esplicative emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente Regolamento sostituisce in toto ogni precedente atto/provvedimento determinativo che disciplini la medesima materia.